

Pubblicato il 01/03/2022

N. 02365/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10145/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10145 del 2021, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Pitoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero dell'interno e Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

██████████, ██████████ e ██████████, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l'amministrazione generale prot n. 0000128 in data 8 luglio 2021, conosciuto

in esito ad apposita istanza di accesso agli atti del 14 luglio 2021, con il quale ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto dipartimentale 18 ottobre 2016, n. 676, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, perché giudicato dalla Commissione medica della citata procedura concorsuale con verbale n. 93 del 21 giugno 2021 non idoneo per *“Extrasistolia ventricolare frequente in bigeminismo. Non si rilevano sicure aree di iperintensità di segnale da riferire a fibrosi miocardica alla RM cuore – Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12”*;

- del presupposto verbale n. 93 datato 21 giugno 2021 della predetta Commissione medica, nominata con decreto dipartimentale n. 33 del 1^o marzo 2021, incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale del concorso di cui sopra;

- per quanto possa occorrere, di tutta la certificazione medica e relativi accertamenti diagnostici effettuati in sede di visita medica presso la predetta Commissione medica;

- del decreto del Ministero dell'interno 4 novembre 2019 n. 166, *“Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*, ove e nella parte in cui possa essere interpretato nel senso che l'extrasistolia che presentava il ricorrente, assente alla data del 26 maggio 2021 e anche ad oggi assente, debba ritenersi in re ipsa una causa escludente dalla citata procedura concorsuale e/o una causa di inidoneità al servizio di ruolo nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza alcuna valutazione circa la sua incidenza in ordine alla funzionalità dell'apparato cardiocircolatorio;

- della graduatoria generale di merito della suddetta procedura concorsuale e del relativo decreto di approvazione di cui al decreto dipartimentale 14

novembre 2018, n. 237 e successive modificazioni e rettifiche, compreso il decreto ministeriale n. 194 del 16 luglio 2020, allegato A, nella parte in cui e nella misura in cui fosse stata medio tempore modificata dall'Amministrazione resistente con l'esclusione del ricorrente;

- per l'eventuale annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con i sig.ri: posizione 1229 GIORGETTI FRANCESCO; posizione 1231 VALBOA NUNZIA; posizione 1233 GRADI DANIELE; posizione 1236 GALASSI LUCIA; posizione 1237 PICCIRILLO PASQUALE e con tutti gli altri soggetti collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto/connesso/collegato e/o conseguente ad oggi sconosciuti al ricorrente;

con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'ammissione del ricorrente al 92° corso allievi vigili del fuoco, ovvero in ogni caso ai successivi corsi di formazione, ovvero, in estremo subordine, al risarcimento di tutti i danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 676 del 18 ottobre 2016 – per “*Extrasistolia ventricolare frequente in bigeminismo. Non si rilevano sicure aree di iperintensità di segnale da riferire a fibrosi miocardica alla RM cuore* – Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 4, Allegato A, punto 12”;

- con decreto presidenziale n. 5677 del 20 ottobre 2021 è stata disposta una verifica, della quale è stata incaricata la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, ed è stata, inoltre, ordinata l'ammissione con riserva e in soprannumero del ricorrente a partecipare al previsto corso di formazione;

- con ordinanza n. 234 del 17 gennaio 2022 è stata disposta la proroga del termine per il deposito della relazione di verifica, nonché confermata l'ammissione con riserva e in soprannumero del ricorrente a partecipare al corso di formazione;

- la relazione conclusiva della verifica è stata depositata agli atti del giudizio il 15 febbraio 2022;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito *web* del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente denominato “*Atti di notifica*”, nonché di un collegamento nella

sezione “*In evidenza*”, dai quali possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio dell'11 maggio 2022;

Ritenuto di rinviare alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio dell'11 maggio 2022.

Rinvia alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese della presente fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.